



Analisi

**Revisione delle aliquote di rendimento previdenziali (CPDEL-CPS-CPI-CPUG)
previste nel DDL 2024**



28 ottobre 2023

A cura di Ezio Cigna responsabile delle Politiche previdenziali CGIL nazionale

Il presente lavoro costituisce un'analisi di quanto contenuto all'art.33 delle bozze di testo sin qui circolate della legge di bilancio (ultima versione del 28 ottobre 2023), rispetto alla revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per le pensioni liquidate con decorrenza 1 gennaio 2024, delle quote di pensione retributive in alcune gestioni previdenziali del comparto pubblico e più precisamente degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

L'art. 33 in questione prevede:

ART. 33. (Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.*
- 2. Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.*
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.*
- 4. Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 3 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.*
- 5. L'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.*

Considerando la modifica proposta, che di fatto sostituirebbe le attuali aliquote di rendimento per le quote retributive, per anzianità inferiori a 15 anni - nelle gestioni previdenziali sopra richiamate - riteniamo utile richiamare le modalità di calcolo delle quote retributive.

Il sistema retributivo lega l'importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dal lavoratore negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all'anzianità contributiva utile a pensione.

Dall'esame delle retribuzioni degli ultimi anni di servizio devono essere ricercate ed individuate due basi pensionabili : la prima da utilizzare per i rendimenti maturati fino

al 31 dicembre 1992 (quota A di pensione); la seconda da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione, quindi cosiddetti “misti”.

Infatti, la Quota “A” di pensione per i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) si calcola prendendo a riferimento il trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio risultante dall’ultima busta paga che ha le caratteristiche di fissità e continuità moltiplicata per l’aliquota di rendimento prevista nella *tabella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965 che adesso verrebbe modificata per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 2024*.

Fanno parte di tale retribuzione:

- stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico, tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive se previste dal contratto di categoria;
- indennità integrativa speciale (o di contingenza);
- tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l’attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto.

Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra richiamate, definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività etc. sono esclusi dal calcolo.

Invece, la seconda quota retributiva, “Quota “B” di pensione è costituita dalla media delle retribuzioni annue - per 13 mensilità (Cpdel) percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione, e debitamente rivalutate.

Le retribuzioni, oggetto della media, sono attualizzate alla data della decorrenza della pensione, cioè sono incrementate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat. Ad esse si applica altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

Alla luce di quanto sopra richiamato è evidente che una modifica della tabella dei rendimenti della quota retributiva, avrebbe un impatto diretto sul calcolo della pensione.

La tabella che sin qui è stata utilizzata per i comparti Cpdel, Cps e i Cpi è quella riportata sotto (tabella A), che presenta gli stessi rendimenti dei coefficienti annuali utilizzati per la Cpug sotto indicata, in base alla legge n. 16 del 24 gennaio 1986

Coefficienti di rendimento legge n. 16 del 24 gennaio 1986

Anni	Coefficiente
0	0,23865
1	0,24456
2	0,25093
3	0,25775
4	0,26502
5	0,27275
6	0,28093
7	0,28956
8	0,29865
9	0,30819
10	0,31819
11	0,32865
12	0,33955
13	0,35091
14	0,36273
15	0,37500

TABELLA A**Aliquote di rendimento della legge 26 luglio 1965, n. 965**

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,271430	0,27209
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29913	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

Mentre, la tabella proposta nell'art.32 in esame è quella sotto riportata - tabella B

TABELLA B**Nuove aliquote di rendimento art.32 – quota retributiva**

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

E' quindi evidente confrontando le tabelle che la differenza può raggiungere oltre il 20% dell'assegno per la quota retributiva, in particolare per le anzianità retributive più basse, come si evidenzia nella tabella sotto riportata – tabella C – che mette a confronto per ogni singolo anno di anzianità la relativa differenza.

TABELLA C**Differenza rendimenti quota retributiva**

Anni	Rendimenti attuali	Rendimenti modificati art.32	Differenza
1	0,24456	0,02500	0,21956
2	0,25093	0,05000	0,20093
3	0,25775	0,07500	0,18275
4	0,26502	0,10000	0,16502
5	0,27275	0,12500	0,14775
6	0,28093	0,15000	0,13093
7	0,28956	0,17500	0,11456
8	0,29865	0,20000	0,08965
9	0,30819	0,22500	0,08319
10	0,31819	0,25000	0,06819
11	0,32865	0,27500	0,05365
12	0,33955	0,30000	0,03955
13	0,35091	0,32500	0,02591
14	0,36273	0,35000	0,01273
15	0,37500	0,37500	0

In considerazione della differenza di aliquota di rendimento abbiamo preso a riferimento tre diverse retribuzioni annuali (30.000 – 40.000 – 50.000) per comprendere, a seconda dell'anzianità retributiva maturata, quanto potesse essere il taglio della quota retributiva.

TABELLA D
Taglio della pensione annuale

Anni di anzianità retributiva	Retribuzione 30.0000 euro lorde	Retribuzione 40.0000 euro lorde	Retribuzione 50.0000 euro lorde
1	6586	8782	10978
2	6027	8037	10046
3	5482	7310	9137
4	4950	6600	8251
5	4432	5910	7387
6	3927	5237	6546
7	3436	4582	5728
8	2689	3586	4482
9	2495	3327	4159
10	2045	2727	3409
11	1609	2146	2682
12	1186	1582	1977
13	777	1036	1295
14	381	509	636

Nella tabella D sotto riportata, si potrà notare che con anzianità retributiva di un anno si **può raggiungere - per coloro che hanno un'anzianità di un anno - con 30.000 euro di retribuzione, un taglio di 6.586 euro, per 40.000 di 8.782 euro e per 50.000 di 10.978 euro.**

Per anzianità più marcate il taglio diminuisce ma comunque è ancora molto significativo.

Infatti, per comprendere meglio, quanto esposto, prendiamo a riferimento una **pensione di vecchiaia con decorrenza nel 2024 con 67 anni età e 35 anni di contribuzione, in questo caso il taglio può raggiungere, rispettivamente per retribuzioni da 30.000, 40.000 o 50.000, un taglio di 4.432 euro, 5.910 euro o 7.387 euro.**

Ciò significherebbe, calcolando **tale impatto sull'attesa di vita media, un taglio cumulato che potrà raggiungere per i casi sopra evidenziati, con retribuzione pari a 30.000 euro un minor guadagno pari a 70.912 euro, con 40.000 euro di retribuzione, un minor guadagno pari a 94.560 euro, con una retribuzione da 50.000 euro un minor guadagno pari a 118.192 euro.**

